

Parti

Ricorrente: Corpul Național al Polițiștilor — Nell'interesse dei suoi membri, appartenenti al corpo di polizia giudiziaria di Alba

Convenuti: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) e Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni degli artt. 17, n. 1, 20 e 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretate nel senso che ostano a riduzioni retributive come quelle operate dallo Stato rumeno con legge n. 118/2010 e con legge n. 285/2010

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Líneas Aéreas de España, S. A.

(Causa C-436/11)

(2011/C 331/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer

Convenuta: Iberia Líneas Aéreas de España, S. A.

Questione pregiudiziale

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all'art. 7 del regolamento (CE) 261/2004⁽¹⁾, qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell'art. 6, n. 1, del regolamento, ma l'arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses, Sociedade Anónima (SA)

(Causa C-437/11)

(2011/C 331/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ekkerhard Schauß

Convenuta: Transportes Aéreos Portugueses, Sociedade Anónima (SA)

Questione pregiudiziale

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all'art. 7 del regolamento (CE) 261/2004⁽¹⁾, qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell'art. 6, n. 1, del regolamento, ma l'arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea

(Causa C-440/11P)

(2011/C 331/17)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek)

Altre parti nel procedimento: Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV, e Stichting Administratiekantoor Portielje

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, laddove riguarda la Stichting Administratiekantoor Portielje;

— Respingere l'impugnazione della Portielje;

— Condannare la Portielje alle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.